

Ordinanza del Tribunale del 21 giugno 2017 — Inox Mare/Commissione(Causa T-347/16) ⁽¹⁾**(«Ricorso per annullamento — Unione doganale — Decisione della Commissione con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare — Ricorso di un altro operatore — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità»)**

(2017/C 269/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Inox Mare Srl (Rimini, Italia) (rappresentante: R. Holzeisen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros, J. Baquero Cruz e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2015) 9672 final della Commissione, del 6 gennaio 2016, con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 02/14).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Inox Mare Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 296 del 16.8.2016.

Ordinanza del Tribunale del 22 giugno 2017 — Vankerckhoven-Kahmann/Commissione(Causa T-582/16) ⁽¹⁾**(«Funzione pubblica — Funzionari — Ricostruzione della carriera — Diniego di promozione — Trasferimento interistituzionale — Inquadramento nel grado — Domanda ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto — Termine ragionevole — Irricevibilità»)**

(2017/C 269/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Monique Vankerckhoven-Kahmann (Enghien, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, poi G. Berscheid e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE diretta all'annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 17 aprile 2015, recante diniego di modifica del grado della ricorrente in occasione del suo trasferimento e, dall'altro, della decisione della Commissione del 9 novembre 2015 recante rigetto del suo reclamo depositato il 17 luglio 2015.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La sig.ra Monique Vankerckhoven-Kahmann sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 145 del 25.4.2016 (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-11/15 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea l'1.9.2016).

Ordinanza del Tribunale del 14 giugno 2017 — Márquez Alentà/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (Raffigurazione di una formica)

(Causa T-657/16) ⁽¹⁾

(«**Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo raffigurante una formica — Revoca della decisione impugnata — Venir meno dell'oggetto della controversia — Non luogo a statuire**»)

(2017/C 269/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Marc Márquez Alentà (Cervera, Spagna) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 giugno 2016 (procedimento R 1242/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Fiesta Hotels & Resorts e il sig. Márquez Alentà.

Dispositivo

1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Marc Márquez Alentà.

⁽¹⁾ GU C 410 del 7.11.2016.

Ordinanza del Tribunale del 29 maggio 2017 –Le Pen/Parlamento

(Causa T-863/16) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo — Indennità di assistenza parlamentare — Recupero delle somme indebitamente versate — Irricevibilità manifesta parziale — Non luogo a statuire parziale**»)

(2017/C 269/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 29 gennaio 2016 relativa al recupero presso il ricorrente di una somma di EUR 320 026,23 indebitamente versati a titolo di assistenza parlamentare, della relativa nota di addebito del 4 febbraio 2016, e della decisione dei questori del 4 ottobre 2016, con cui è respinto il reclamo del ricorrente avverso la decisione del 29 gennaio 2016.